

RG 1/12 + 235/11

9



Cron. 767/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente
dott. Guendalina PASCALE giudice ~~col.~~
dott. Elisa TOSI giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 182 bis, commi VI – IX, l.f. riunito a proc. per dichiarazione di fallimento n. 235/11;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.12;

Rilevato preliminarmente l'evidente vincolo di connessione oggettiva e soggettiva tra il ricorso ex art. 182 bis, commi da VI a IX l.f., e la procedura per dichiarazione di fallimento n. 235/2011, innescata con istanza per la dichiarazione di fallimento presentata da Lucy's Line s.r.l. il 7.12.2011, ne dispone la riunione;

Vista l'istanza depositata in data 16.3.12 e pubblicata presso il registro delle imprese della CCIAA di Novara in data 16.3.12 con la quale Ninetta s.r.l. in liquidazione rappresenta la pendenza di trattative con i propri creditori volte alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e chiede ai sensi dell'art. 182 bis, comma VI, l.f. che il Tribunale disponga il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma dell'art. 182 bis l.f. anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo;

Rilevato che l'attuale formulazione dell'art. 182 bis l.f., quale risultante dalla duplice *novatio* legislativa importata, *in primis*, dall'art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e, *in secundis*, dall'art. 48 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174) è del seguente tenore:

«1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i

creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma.

IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno co-



munque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma.

VIII. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

IX. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma»;

Rilevato che all'istanza sono allegati:

1. la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, l.f. e segnatamente:
 - a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
 - b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
 - c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
 - d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
2. Una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;
3. Una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), dott.ssa Luisa Mangano, circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

Ritenute, dunque, la completezza della documentazione depositata e l'esistenza di elementi che attestano concrete trattative per il raggiungimento di accordi con soggetti titolari di almeno il 60% del monte crediti e fanno legittimamente presumere il regolare pagamento dei creditori non aderenti all'accordo (uniche verifiche che la Legge attribuisce al Giudice in questo procedimento *lato sensu* cautelare);

Rilevato che all'udienza del 12.4.12 - fissata a norma del comma VII dell'art. 182 bis - sono comparsi il liquidatore e legale rappresentante della proponente Ninetta s.r.l. in liquidazione, il consulente della società e il professionista autore della relazione - dichiarazione circa la i-



doneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dott. Luisa Mangano nonché il procuratore del creditore istante per il fallimento;

Rilevato che, nel corso dell'udienza (cfr. verbale in atti):

- l'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha eccepito la genericità e incompletezza dell'indicazione unilaterale dei debiti verso l'Erario e ha chiesto un termine per consentirne il consolidamento;
- il professionista consulente della società debitrice ha fatto presente che la liquidità in cassa, già quantificata in euro 642.651,00, è, nelle more, aumentata ad euro 1.000.000,00 circa e si palesa già idonea, di per sé sola, a soddisfare ampiamente tutti i creditori non aderenti o con i quali non sono in corso trattative, anche a seguito di eventuali componenti aggiuntive sopravvenute del debito verso l'Erario;
- il procuratore del creditore istante per il fallimento ha dichiarato che quest'ultimo è stato coinvolto nelle trattative pendenti con il debitore e ha manifestato l'intenzione di aderire all'accordo;
- il liquidatore legale rappresentante della proponente, rag. Rodolfo Schinzel, ha confermato, a suffragio dell'autocertificazione datata 16.3.12, agli atti, che sono in corso trattative con i maggiori creditori, che rappresentano, da soli, circa il 60% del monte crediti;

Rilevato che il debito verso l'Erario, stimato unilateralmente, in questa fase - atteso che dall'informativa richiesta all'Agenzia delle Entrate e pervenuta all'Ufficio non sono stati indicati né accertamenti, anche non definitivi, né iscrizioni a ruolo - in euro 110.702,00, risulta, in ogni caso, già coperto dalla liquidità disponibile all'epoca del deposito dell'istanza di sospensione, pari a euro 642.651,00^{ca}, importo che si stima adeguato a fare fronte, oltre che ai debiti sovraordinati a quelli dell'Erario (quali quello di euro 212.523,00 verso i professionisti, quello di euro 130.524,00 verso gli agenti e quello di euro 15.121,00 verso l'Inps), anche a quello erariale, comprensivo di eventuali componenti aggiuntive non previste quali interessi e sanzioni;

che tale valutazione risulta ^{veppiv} vepiù confermata a seguito dell'affermato aumento ad euro 1.000.000,00 dell'importo disponibile a titolo di liquidità di cassa;

Rilevato, altresì, che l'imprenditore e il professionista hanno affermato la propria disponibilità a dettagliare il debito verso l'Erario in sede di deposito dell'accordo cd. definitivo di ristrutturazione e che, conseguentemente, non deve essere concesso il differimento richiesto dall'Agenzia delle Entrate, differimento, del resto, neppure previsto dalla norma in esame;



Ritenuto, del resto, che l'art. 182bis co. VII non postula l'esistenza di un accordo di ristrutturazione già formalizzato (cioè definitivo), bensì la – più semplice – sussistenza dei presupposti che esso si possa formare, nel termine assegnando dal Tribunale, sicchè può concludersi che, nel caso di specie, l'impresa debitrice potrà vieppiù dettagliare e specificare il debito verso l'Erario nell'accordo definitivo;

Ritenuto, dunque, allo stato e secondo la filosofia di “prognosi sull'attuabilità” degli accordi - che ispira il Legislatore della novella - che, in base a quanto dichiarato all'udienza di comparizione, possa riscontrarsi la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma dell'art. 182 bis e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

Ritenuto che debba quindi essere accolta l'istanza della proponente ex art. 182 bis, commi VI – IX, e che debba, per l'effetto, disporsi il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma dell'art. 182 bis l.f.

Rilevato che tale divieto si produce dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, come espressamente dispone il novellato art. 182 bis, sesto comma, ultima parte, l.f., e dunque dal 16.3.12; a questo riguardo dovendosi considerare che: la novella legislativa che oggi viene a scrutinio ha, secondo la veduta dottrinaia più accorta, inteso portare a compimento un percorso, parzialmente iniziato da modifiche antecedenti, volto ad anticipare l'effetto protettivo dalle azioni esecutive e cautelari, nonché dall'acquisto di diritti di prelazione non concordati, alla fase delle trattative instaurate con i creditori per il perfezionamento dell'accordo.

In questo modo l'anticipato effetto protettivo si consolida e si “salda” con quello successivo della durata di sessanta giorni, decorrente automaticamente dalla data di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione sul registro delle imprese: “saldatura” determinata dal successivo decreto di omologazione, che acquista valore di ratifica *ex tunc* dell'anticipato effetto preclusivo del divieto di azioni esecutive e cautelari, mentre, in caso di mancata omologazione, si determina la caducazione, sempre *ex tunc*, di entrambi gli effetti preclusivi.

L'attuale disciplina rappresenta, dopo alcuni incespicamenti iniziali, il vero proprio tratto di assimilazione del nostro ordinamento a quello statunitense che, come noto, ne ha rappresentato il modello principale: infatti secondo le disposizioni del Chapter 11 (letteralmente 'Capito-



lo 11') della legge fallimentare statunitense, che permette alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario (a tale scopo viene impostato un piano che nel giro di alcuni mesi o anche anni, a seconda della dimensione e della complessità della procedura, dovrebbe risanare la situazione e far uscire l'impresa dal Chapter 11), l'imprenditore rimane solitamente in possesso di tutti i suoi beni ed è però sottoposto al controllo e alla giurisdizione della corte. Con l'ingresso nel Chapter 11 tutte le azioni dei creditori volte a pretendere il pagamento dei loro debiti sono automaticamente bloccate (*id est* la c.d. logica dell'*automatic stay*).

P.Q.M.

Dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati nei confronti della Ninetta s.r.l. in liquidazione nella persona del liquidatore;

Dispone che il divieto si produca dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, e dunque dal 16.3.12;

Assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni per il deposito dell'accordo definitivo di ristrutturazione e della relazione definitiva redatta dal professionista a norma del primo comma dell'art. 182 bis l.f.

Stabilisce l'inefficacia del presente divieto nell'ipotesi del mancato rispetto del suddetto termine.

Sospende, allo stato, la decisione sul ricorso per dichiarazione di fallimento n. 235/2011;

Si comunichi.

Novara il 12/4/2012

IL PRESIDENTE

Dott. Bartolomeo Quatraro

IL GIUDICE REL. ED EST.

Dott.ssa Guendalina Pascale

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Eva TENCALLA

